

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 573)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 10 giugno 1959 (V. Stampato n. 230)

d'iniziativa dei deputati ERMINI e DE LAURO MATERA Anna

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1959

**Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione
delle scuole per ciechi**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera *a*) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla seguente:

« *a*) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge riportando in ogni anno qualifica non inferiore a " distinto " ».